

Scambio automatico di informazioni

1 Situazione iniziale

Con la dichiarazione del Liechtenstein del 2009, il Liechtenstein e le sue banche si sono espressamente impegnati ad attuare gli standard globali di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale sviluppati dall'OCSE e ad intensificare la partecipazione agli sforzi internazionali per combattere il mancato rispetto delle leggi fiscali estere. In una dichiarazione congiunta, numerosi Stati, tra cui tutti i centri finanziari più importanti e il Principato del Liechtenstein, si sono impegnati a introdurre il nuovo standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale, il cosiddetto «Scambio automatico di informazioni» (SAI). Lo standard OCSE per il SAI è strutturato come standard globale. I Paesi membri del G20, l'OCSE nonché altri Stati importanti si sono impegnati a scambiarsi in un prossimo futuro, in base al SAI, tutte le informazioni sui conti bancari rilevanti atte a garantire la tassazione. Con l'aiuto del nuovo standard globale relativo al SAI si mira ad impedire l'evasione fiscale trans-nazionale.

L'attuazione globale di uno standard unitario ha lo scopo di impedire l'accumularsi di modelli diversi che potrebbero comportare requisiti contraddittori e incertezza per gli interessati. Al fine di garantire le stesse condizioni di concorrenza, gli istituti finanziari devono applicare capillarmente le stesse regole (per es. nell'identificazione delle persone soggette alla notifica). Questa parità di trattamento si rispecchia anche nel fatto che lo standard OCSE prevede sostanzialmente la reciprocità, ossia tutti i Paesi partecipanti al SAI raccolgono e scambiano reciprocamente le informazioni in base alle stesse norme.

Altri elementi centrali dello standard globale sono il rispetto del principio di specialità, vale a dire le informazioni non possono essere usate per scopi diversi da

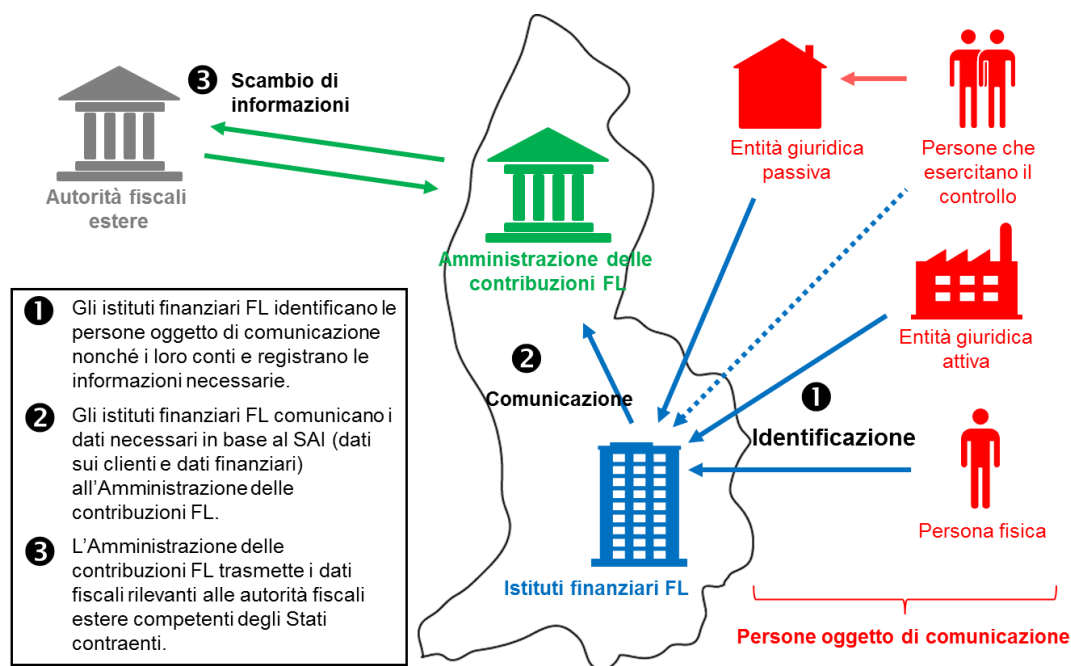
quelli (fiscali) previsti. È prestabilito inoltre che adeguate regole garantiscono una sufficiente protezione giuridica e tecnica dei dati.

Con la ratifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa del 2016, il Liechtenstein ha posto le basi per l'attuazione del SAI mediante un accordo multilaterale. Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari. Tali informazioni vengono quindi scambiate con le autorità fiscali di altri Paesi. Per il Liechtenstein ai fini del SAI sono state prese in considerazione per la prima volta le informazioni finanziarie relative all'anno fiscale 2016. Il primo scambio automatico effettivo di dati soggetti alla dichiarazione è avvenuto nel 2017.

2 Come funziona il SAI

Nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni su clienti con residenza fiscale nei rispettivi Stati partner SAI e sui loro conti bancari. Dopo aver ricevuto questi dati, l'autorità fiscale nazionale scambierà queste informazioni con le autorità fiscali di altri Stati partner SAI. In questo modo le autorità fiscali estere ricevono informazioni che consentiranno loro di controllare e verificare l'adempimento dell'obbligo fiscale anche da parte dei contribuenti che detengono valori patrimoniali al di fuori dei propri confini nazionali.

Graficamente le modalità di funzionamento del SAI per i valori patrimoniali depositati in Liechtenstein possono essere riassunte come segue:



Contrariamente a quanto previsto in altri modelli, nel SAI la responsabilità dell'osservanza di tutte le normative rilevanti in materia di obbligo fiscale personale resta del contribuente stesso o, per quanto riguarda il prelievo fiscale, esclusivamente delle autorità fiscali dello Stato di residenza del contribuente. Né lo Stato estero né gli istituti finanziari sono obbligati a stabilire o addirittura a prelevare imposte.

Chi è interessato dal SAI e quali obblighi sussistono?

Nell'ambito del SAI gli istituti finanziari del Liechtenstein sono tenuti a comunicare informazioni sui clienti che hanno la residenza fiscale in un altro Stato partner SAI. I conti soggetti alla dichiarazione comprendono i conti di persone fisiche e di entità giuridiche, a prescindere dalla loro organizzazione giuridica (inclusi trust e fondazioni non considerati istituti finanziari), in più lo standard comprende anche l'obbligo della verifica delle cosiddette entità giuridiche passive e la comunicazione di persone fisiche che esercitano un controllo su dette entità giuridiche. Nella misura in cui le entità giuridiche si qualificano come istituto finanziario, esse devono ottemperare ai corrispondenti obblighi di comunicazione sotto la propria responsabilità.

Il Liechtenstein con quali Paesi scambierà i dati?

Il 28 ottobre 2015 il Liechtenstein e la Commissione dell'UE hanno firmato un accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, sullo scambio automatico di informazioni relative a conti bancari finalizzato a promuovere la compliance fiscale internazionale. Nel 2017 il Liechtenstein ha scambiato quindi per la prima volta automaticamente dati relativi all'anno fiscale 2016 con i 28 Stati membri dell'UE (eccezione: con l'Austria lo scambio di dati relativi all'anno fiscale 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è avvenuto solo nel 2018).

Con la ratifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa dell'agosto 2016, il Liechtenstein ha posto inoltre le basi per l'attuazione del SAI mediante un accordo multilaterale. Ciò significa che, nell'ambito del SAI, gli istituti finanziari dei Paesi che, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale hanno acconsentito all'applicazione del SAI insieme ad altri Paesi (cosiddetti Stati partner SAI), sono obbligati a fornire alle proprie autorità fiscali nazionali informazioni sui propri clienti esteri e sui rispettivi conti bancari.

Elenco degli Stati partner SAI del Liechtenstein:

- Con validità dal 01.01.2016:

Austria	Belgio	Bulgaria
Cipro	Croazia	Danimarca (eccetto la Groenlandia e le Isole Färöer)
Estonia	Finlandia (incl. Åland)	Francia (incl. Guadalupa, Martinica, Guyana Francese e La Réunion)
Germania	Gran Bretagna (incl. Gibilterra, ma escluse le Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Montserrat, Isole Turks e Caicos) ¹	Grecia
Italia	Irlanda	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta
Paesi Bassi (escluse Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Martin)	Polonia	Portogallo (incl. Madeira e Azzorre)
Romania	Slovacchia	Slovenia
Spagna (incl. Isole Canarie)	Svezia	Repubblica Ceca
Ungheria		

¹ Nel caso della Gran Bretagna, anche dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE (dal 2021), il SAI continuerà senza interruzione sotto il MAC e l'MCAA.

• Con validità dal 01.01.2017:

Andorra	Anguilla ²	Argentina
Belize	Bermuda ³	Canada
Cile	Cina	Corea del Sud
Giappone	Groenlandia	Guernsey
India	Islanda	Isole Cayman ⁴
Isola di Man	Isole Färöer	Isole Turks e Caicos ⁵
Isole Vergini britanniche ⁶	Jersey	Malesia
Mauritius	Messico	Monaco
Nuova Zelanda	Norvegia	San Marino
Saint Vincent e Grenadine	Seychelles	Sudafrica

• Con validità dal 01.01.2018:

Aruba	Arabia Saudita	Australia ⁷
Barbados	Bonaire	Brasile
Colombia	Cook Islands	Costa Rica
Curaçao	Ghana	Indonesia
Israele	Kuwait ⁸	Libano
Marshall Islands ⁹	Montserrat	Nauru ¹⁰
Niue	Russia	Saba
Saint Kitts and Nevis	Saint Lucia	Samoa
Singapore	Sint Eustatius	Sint Maarten
Svizzera	Uruguay	

² Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

³ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

⁴ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

⁵ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

⁶ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

⁷ A causa del cambiamento del periodo d'imposta in Australia, l'amministrazione fiscale del Liechtenstein e l'autorità competente dell'Australia hanno concordato di scambiarsi i dati SAI per la prima volta a settembre 2019 per il periodo di riferimento 2018 e non, come inizialmente previsto, già a settembre 2018 per il periodo di riferimento 2017.

⁸ Il Kuwait è stato originariamente considerato uno Stato partner a partire dal periodo di riferimento 2017. A causa di ritardi nell'attuazione, lo status di Stato partner SAI è stato adeguato al 2018 nel 2020. Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

⁹ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

¹⁰ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

• Con validità dal 01.01.2019:

Antigua e Barbuda	Azerbaijan	Bahamas ¹¹
Bahrain ¹²	Brunei Darussalam	Dominica
Grenada	Hong Kong (Cina)	Macau (Cina)
Nigeria	Pakistan	Panama
Perù	Qatar ¹³	Turchia
Trinidad e Tobago	Vanuatu	Emirati Arabi Uniti ¹⁴

• Con validità dal 01.01.2020:

Albania	Ecuador	Kazakistan
Oman		

• Con validità dal 01.01.2021:

Kenya	Maldives ¹⁵	Marocco
Nuova Caledonia		

• Con validità dal 01.01.2022¹⁶:

Georgia	Giamaica	Giordania
Montenegro	Tailandia	Uganda
Ucraina		

Nell'ambito del SAI, gli Stati partecipanti possono dichiararsi «giurisdizioni permanenti non reciproche». Ciò significa che forniranno permanentemente le dichiarazioni SAI ai loro Stati partner, ma non riceveranno tali dati dagli stessi. In questi casi, il Liechtenstein non effettuerà una comunicazione SAI a tali «giurisdizioni permanenti non reciproche».

Facciamo presente che l'elenco dei partner SAI può essere costantemente ampliato.

Un elenco definitivo degli Stati partner SAI del Liechtenstein è riportato [nell'ordinanza sullo scambio di informazioni del Liechtenstein](#) (solo in lingua tedesca).

¹¹ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

¹² Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

¹³ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

¹⁴ Considerata una giurisdizione permanente non reciproca.

¹⁵ Le Maldive erano originariamente considerate Stati partner SAI a partire dal periodo di riferimento 2020. A causa di ritardi nell'attuazione, Stati partner SAI è stato adeguato nel 2022 al 2021.

¹⁶ Per quanto riguarda gli Stati partner SAI con validità dal 01.01.2022, l'ordinanza SAI del Liechtenstein sarà emessa dal Governo del Liechtenstein al 01.01.2022.

Quali dati vengono scambiati nell'ambito del SAI?

Basandosi sullo standard OCSE, gli istituti finanziari sono tenuti a comunicare annualmente le seguenti informazioni alle autorità fiscali nazionali:

- nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero/i di identificazione fiscale e data di nascita (per le persone fisiche) di ogni persona soggetta alla dichiarazione che è intestataria del conto e, nel caso di entità giuridica intestataria del conto, nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero/i di identificazione fiscale dell'entità giuridica nonché nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero/i di identificazione fiscale, data di nascita e ruolo (se disponibile) di ogni persona controllante soggetta alla dichiarazione;
- numero di conto, nome ed (eventualmente) numero di identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla dichiarazione;
- reddito lordo complessivo di dividendi, interessi e altri redditi realizzati con i valori patrimoniali disponibili, provento lordo complessivo da vendita o riscatto di valori patrimoniali per il periodo oggetto di comunicazione e saldo o valore totale del conto/del deposito al termine del rispettivo periodo soggetto alla dichiarazione.

Per quanto concerne le informazioni finanziarie da notificare, vi invitiamo a tenere presente che, nei casi in cui più persone fisiche siano titolari di un conto congiunto o siano presenti più persone controllanti di un «passive NFE», è obbligatorio comunicare sempre la totalità delle informazioni finanziarie per ogni persona soggetta alla dichiarazione e non è possibile considerare eventuali quote di partecipazione. Segnaliamo inoltre che, all'atto di dichiarazione di una persona controllante, a titolo integrativo nome, indirizzo, stato(i) di residenza e numero(i) di identificazione fiscale della relativa entità giuridica verranno trasmessi all'Amministrazione delle contribuzioni FL per essere inoltrati allo stato di residenza fiscale della persona controllante.

Va osservato inoltre che le informazioni acquisite e notificate possono divergere dalle informazioni rilevanti a livello fiscale di una persona oggetto di comunicazione.

Per quali fini vengono utilizzate le informazioni soggette allo scambio e i dati vengono trattati in modo confidenziale?

Secondo l'OCSE, lo scambio di dati tra Stati partner SAI deve garantire l'adempimento degli obblighi fiscali da parte della persona soggetta alla dichiarazione nei rispettivi stati di residenza fiscale anche per quanto concerne tutti i valori patrimoniali detenuti presso banche estere e i redditi che ne derivano.

Tutte le informazioni oggetto di scambio ricevute dall'autorità competente di uno Stato partner vanno trattate in modo tanto confidenziale quanto le informazioni procurate ai sensi del diritto nazionale di questo Stato partner. Pertanto, in linea generale, le informazioni trasmesse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di uno Stato partner o dell'esecuzione o perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi

giuridici inerenti a tali imposte, o che si occupano della vigilanza su tali persone o autorità. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni scambiate solo per questi scopi. La rivelazione delle informazioni scambiate nell'ambito di un procedimento legale o di una risoluzione del tribunale è lecita.

Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato può utilizzare le informazioni oggetto di scambio per altri scopi se, ai sensi del diritto dello Stato e del diritto del Liechtenstein, tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi e se l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein acconsente a tale altro utilizzo.

L'inoltro delle informazioni oggetto di scambio a Stati terzi è inammissibile.

3 Ulteriori informazioni

Quali diritti spettano a una persona soggetta alla dichiarazione?

Ai sensi della legge sullo scambio automatico delle informazioni del Liechtenstein (LSAI) e della legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG), alle persone soggette alla dichiarazione spettano in particolare il diritto d'informazione come pure il diritto alla rettifica e alla cancellazione di dati erronei.

Diritto d'informazione

Le persone soggette alla dichiarazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere nei confronti dell'istituto finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione il diritto d'informazione secondo la DSG concernente i dati da scambiare. L'istituto finanziario del Liechtenstein soggetto alla dichiarazione deve comunicare alla persona interessata tutti i dati disponibili che la riguardano, compresi i dati disponibili relativi alla provenienza dei dati, lo scopo ed eventualmente le basi giuridiche del trattamento nonché le categorie dei dati personali trattati, i soggetti partecipanti alla raccolta dei dati e il destinatario degli stessi. In genere le informazioni vengono fornite per iscritto, sotto forma di un documento stampato o fotocopiato.

Secondo l'art. 12 della LSAI, le persone soggette alla dichiarazione e le entità giuridiche che sono titolari del conto possono far valere il loro diritto ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati e delle disposizioni speciali della legge AIA per quanto riguarda le informazioni da scambiare che vengono elaborate dagli istituti finanziari del Liechtenstein che effettuano la notifica o dall'amministrazione fiscale.

Diritto alla rettifica e alla cancellazione di dati da scambiare erronei

Una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e una persona giuridica titolare del conto può chiedere per iscritto all'istituto finanziario del Liechtenstein che effettua la dichiarazione e all'amministrazione fiscale di correggere o cancellare le informazioni errate da scambiare.

Questo diritto non ha limiti temporali.

Come informazioni necessarie sono considerate informazioni e documenti in base ai doveri di diligenza sanciti dalla legge sull'obbligo di diligenza del Liechtenstein (SPG), o altre prove documentali¹⁷ seguenti:

- nome, indirizzo, stato/i di residenza, numero o i numeri di identificazione fiscale nonché data di nascita della persona fisica soggetta alla dichiarazione che è titolare del conto;
- nel caso di un'entità giuridica che è titolare del conto, nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale e numero o numeri di identificazione fiscale dell'entità giuridica nonché nome, indirizzo, stato/i di residenza fiscale, numero o numeri di identificazione fiscale e data di nascita di ogni persona controllante soggetta alla dichiarazione.

Qualora una rettifica o cancellazione dei dati (consentita) da parte dell'interessato avvenga o sia ammessa solo dopo la trasmissione, l'istituto finanziario tenuto alla dichiarazione deve in ogni caso effettuare una rettifica successiva (dichiarazione).

Se una persona soggetta alla dichiarazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica, senza però riuscire ad accordarsi con l'istituto finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione, quest'ultimo è obbligato a trasmettere le informazioni all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle persone e soltanto dopo che la sentenza concernente la correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetti di scambio e, conf. all'art. 9 cpv. 7 LSAI, queste vanno trasmesse all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein entro i sei mesi successivi al termine del rispettivo anno civile e da questa inoltrate all'autorità competente dello Stato partner in conf. all'art. 14 LSAI.

Se una persona soggetta alla dichiarazione o il titolare del conto esercita il suo diritto di rettifica o di cancellazione, senza però giungere a un accordo con l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, la stessa è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato partner solo in caso di azione legale o procedura d'urgenza (misura cautelare) volta alla tutela della vita privata delle

¹⁷ Per altre prove documentali s'intendono in particolare i documenti seguenti:

- a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato dello Stato in questione;
- b) un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità giuridica nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato in cui dichiara di essere residente, oppure lo Stato in cui l'entità giuridica è stata legalmente costituita;
- d) un bilancio sottoposto a revisione, un'informativa commerciale di terzi, un'istanza di fallimento o una relazione dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

persone, e soltanto dopo che la sentenza riguardo alla correttezza delle informazioni da scambiare sarà passata in giudicato.

Se non viene emanato alcun provvedimento d'urgenza, si dà per scontata la correttezza dei dati oggetto di scambio e, conf. all'art. 14 LSAI, queste vanno trasmesse alle autorità competenti del rispettivo Stato partner entro i termini previsti nella convenzione applicabile.

Non sussiste invece alcun diritto alla verifica della legittimità dell'inoltro delle informazioni all'estero o alla richiesta di blocco di un inoltro illecito nonché di distruzione di dati elaborati senza un'adeguata base giuridica.

4 Links esterni utili

- [L'amministrazione fiscale del Liechtenstein](#)
- [La legge SAI](#)
- [L'ordinanza SAI](#)
- [La legge sulla protezione dei dati](#)
- [OECD – Automatic Exchange of Information](#)

La presente scheda informativa e il suo contenuto hanno carattere puramente informativo e non vincolante e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per questo motivo, e per ulteriori informazioni, vi consigliamo di contattare un consulente fiscale/giuridico qualificato.

Una responsabilità o garanzia per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite non può essere assunta.

I link a siti web di terzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. L'Associazione bancaria del Liechtenstein non è responsabile per la completezza o la correttezza del contenuto o per qualsiasi altra questione relativa al sito esterno. Non ha alcun controllo su questi siti, che non possono essere soggetti alle stesse politiche di privacy, sicurezza o di accesso.

L'Associazione bancaria del Liechtenstein si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni alle informazioni fornite in qualsiasi momento e senza preavviso.